



COMUNE DI VELO VERONESE

Piazza della Vittoria, 8 - 37030 VELO VERONESE
Tel. 045-6518016 – Fax 045-6518009
e-mail: comune.velo@libero.it



Prot. 888

il 14.04.2012

Ordinanza n. 10

OGGETTO: Detenzione e custodia dei cani

IL SINDACO

Considerato come negli ultimi tempi si sono registrate molte proteste e lamentele di cittadini riguardo all'inadeguata custodia e conduzione di cani sia per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari dell'abitato, sia per quanto riguarda pericoli, danni o fastidio alla collettività;

Ravvisata pertanto la necessità di regolamentare in modo più specifico e complessivo la custodia e la conduzione dei cani in sostituzione o ad integrazione delle disposizioni comunali attualmente in vigore, ancora frammentarie e parziali;

Visti gli artt. 659, 672, 727, del Codice Penale, inerenti l'omessa custodia, il malgoverno e il maltrattamento di animali, nonché il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone;

Richiamata la Legge 14/08/1991 n. 281 che disciplina la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, attribuendo al Comune specifici compiti in materia;

Vista la L.R. 28 dicembre 1993, n. 60 con la quale la Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, onde favorire una corretta convivenza tra uomo e animale e tutelare nel contempo l'igiene, la salute pubblica e l'ambiente;

Visto il D.P.R. 20/02/1954 n. 320 che prescrive l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e con la museruola nelle aree aperte al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani";

Ritenuto pertanto necessario disciplinare la tenuta degli animali, prevedendo l'obbligo di custodirli in modo da impedire loro di produrre rumori e odori, che rechino disturbo alle altre persone;

Vista la L. 24/01/1981 n. 689;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

ORDINA

ART. 1) CUSTODIA DEI CANI

- a) I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani, devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo o di molestia in danno di altri animali o cittadini;
- b) I detentori di cani sono tenuti ad impedire che questi rechino disturbo a terzi. In particolare devono essere impediti rumori fastidiosi o continui come l'abbaiare eccessivo o gli strepiti vari, soprattutto se dovuti alla solitudine o all'isolamento dell'animale;
- c) E' fatto assoluto divieto di lasciare vagare liberamente i propri cani nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico ovvero nelle aree private altrui;
- d) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- e) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, nonché fabbricati (aziende), non recintati e frequentati da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di dimensioni adeguate o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello girevole ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore di mt. 5, in maniera che non possano arrecare danno ad occasionali visitatori;



COMUNE DI VELO VERONESE

Piazza della Vittoria, 8 - 37030 VELO VERONESE
Tel. 045-6518016 - Fax 045-6518009
e-mail: comune.velo@libero.it



ART. 2) CONDOTTA DEI CANI

- a) I cani devono essere condotti sempre con guinzaglio di dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia del cane quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico. Deve essere applicato il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici o mezzi pubblici di trasporto.
- b) I proprietari e i detentori, anche momentanei, di cani di razza di cui all'elenco allegato all'Ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2008), devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o altro luogo aperto al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
- c) E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico, nei cimiteri e nelle aree verdi e parcheggi.
- d) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, ad esclusione dei campi al di fuori dei centri abitati, ai conduttori di cani è fatto obbligo provvedere all'asportazione delle feci dell'animale ed introdurle in involucri chiusi nei cestini o cassonetti porta rifiuti,

ART. 3) SANZIONI

Le violazioni di cui agli articoli precedenti sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo € 500,00, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati incorsi ;

ART. 4) ESCLUSIONI

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e, limitatamente al punto c) dell'art. 1 ai cani utilizzati durante la caccia, la raccolta dei tartufi e al seguito di mandrie o greggi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni ovvero 120 giorni al Capo dello Stato.



IL SINDACO
Ferrari Emiliano

Copia del presente provvedimento è stato affisso all'Albo Comunale e pubblicato sul sito istituzionale a partire dal 26/04/12.....



Il Messo Comunale